



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Stefano Palmaccio	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. **Lorenc Hyka** (C.F.: HYKLNC82E01Z100C), assistito dall'avv. Luca Lauricella,

PREMESSO che:

In data 31/05/2023 il sig. Lorenc Hyka ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Michele Gelli;

RITENUTO che:

Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente risiede in _____, Via _____, n. _____;

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;



N. R.G. P.U. 95-1/2023

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12* non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio *ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*." (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della sua famiglia, si ritiene di indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al "*mantenimento*" e alla luce della attuale situazione familiare del debitore, l'importo di €1.350,00, importo suscettibile di essere aggiornato, su istanza del debitore e previa acquisizione del parere del Liquidatore, allorché la cessione dell'immobile nel quale attualmente il debitore risiede con la propria famiglia imporrà il reperimento di altra soluzione abitativa, con conseguente aggravio delle spese mensili di mantenimento;

Deve escludersi dalla liquidazione, come da richiesta del debitore ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, l'autovettura tg. _____, la quale, come confermato altresì dal professionista facente funzioni di OCC, non apporterebbe ai creditori alcuna rilevante utilità stante l'esiguo valore di mercato e, per altro verso, rappresenta l'unico mezzo di locomozione dell'intero nucleo familiare ed è utilizzata dal ricorrente per recarsi presso il luogo di lavoro;

Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.



N. R.G. P.U. 95-1/2023

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Michele Gelli;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura tg.

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €1.350,00, salva successiva rideterminazione su istanza del debitore in presenza di motivi sopravvenuti.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;



N. R.G. P.U. 95-1/2023

- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 25/07/2023

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori

